

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro III - Prove Titolo I - Disposizioni generali

Art. 193 Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.